

LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 1977, N. 7

**Norme per il trattamento giuridico ed economico degli
impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti
consiglieri regionali o amministratori di comuni^{1 2}**

Art. 1

I dipendenti della Regione e degli enti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione e degli altri enti pubblici per i quali la Regione ha potestà legislativa di ordinamento, eletti alla carica di Consigliere regionale o di Sindaco di un Comune capoluogo di provincia, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

I medesimi dipendenti, eletti alla carica di Sindaco o di Assessore effettivo o supplente di un Comune della Regione, eccettuato quanto previsto dal comma precedente, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Gli enti di cui al primo comma provvedono, su richiesta del dipendente, al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria. Nel caso in cui il dipendente risulti eletto alla carica di Consigliere regionale, l'ente da cui dipende provvede a rivalersi nei suoi confronti dell'intero onere conseguente.

¹ In B.U. 19 luglio 1977, n. 36.

² Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

Art. 2

A tutti i dipendenti da enti pubblici eletti alla carica di Consigliere regionale non viene corrisposto, a carico della Regione, l'assegno previsto dal punto 2) dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 3

Le disposizioni contenute nella presente legge non trovano applicazione nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della medesima ricoprono la carica di Consigliere regionale, di Sindaco o di Assessore effettivo o supplente di un Comune della Regione e limitatamente alla durata del mandato in corso.

Ai dipendenti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la carica di Consigliere regionale o di Sindaco di Comune capoluogo di provincia, si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 28, anche nel caso in cui chiedano il collocamento a riposo senza cessare dal mandato.

Salvo quanto previsto dai due commi precedenti è abrogata la legge regionale 11 novembre 1960, n. 28.
